

Inform@Mail n. 07/2025 del 02 luglio 2025

In evidenza

FISCO: Novità del periodo Pag. 2

SCADENZARIO LUGLIO 2025 Pag. 4

ADEMPIMENTI

Adempimenti tributari, accertamento, contenzioso e sanzioni - Novità del D.LGS. 12.6.2025 n. 81 Pag. 6

Contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici Sintetici Di Affidabilità Fiscale (ISA) - Proroga dei versamenti Pag. 9

PEC Amministratori: rinvio a fine anno dal ministero Pag. 13

GUIDE OPERATIVE

Spese di trasferta e rappresentanza - Obbligo di tracciabilità dei pagamenti - Novità del D.L. 17.6.2025 n. 84 Pag. 15

Decreto fiscale: in G.U. la proroga dei versamenti per le dichiarazioni 2025

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Il decreto entra in vigore il 18 giugno 2025 e conferma la proroga al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, inclusi i forfetari, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Per il 2025, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il 20 agosto 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. **D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (G.U. 17 giugno 2025, n. 138)**

Comunicazione PEC amministratori: obbligo prorogato al 31 dicembre

L'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la legge di Bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025. La nuova comunicazione del MIMIT consentirà una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo e segue la pregressa circolare 12 marzo 2025, con cui il Ministero aveva inteso trasmettere al Sistema camerale le prime indicazioni interpretative e operative, volte a garantire che l'applicazione delle disposizioni normative introdotte dal legislatore avvenisse con modalità corrette e uniformi sul territorio nazionale. Pubblicata anche la circolare dal titolo "L'obbligo di comunicazione al Registro delle imprese della PEC degli amministratori", con cui Assonime illustra la previsione del suddetto obbligo di comunicare al Registro delle Imprese la PEC degli amministratori di società. **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 25 giugno 2025, n. 127654; Assonime, circolare 25 giugno 2025, n. 15**

Prestazioni di chirurgia e medicina estetica: IVA

In assenza dello scopo terapeutico, comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da apposita attestazione medica e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione o anche da apposita attestazione medica, le relative prestazioni sono assoggettate al regime IVA ordinario. Per quanto attiene, poi, al soggetto deputato al rilascio della "apposita attestazione medica", considerato che manca un'esplicita limitazione, da parte del legislatore, dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, si ritiene che non sia possibile escludere a priori che possa essere lo stesso chirurgo (o medico) estetico che esegue l'intervento o trattamento estetico. **Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 giugno 2025, n. 42/E**

CPB: disciplina applicabile dopo il decreto correttivo

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla disciplina del concordato preventivo biennale. La circolare illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell'istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi: dai requisiti alle modalità di adesione, passando per cause di esclusione e decadenza, effetti e modalità di determinazione degli acconti. La circolare ricorda che il termine per accettare la proposta di CPB, originariamente fissato al 31 luglio, è stato spostato al

30 settembre 2025 dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025). **Agenzia delle Entrate, circolare 24 giugno 2025, n. 9/E**

Bonus edilizi: detrazioni più alte per la prima casa e incentivi “green”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare avente ad oggetto: “Novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici, e per gli interventi ammessi al superbonus - Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025)”. Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus sono elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Lo sconto fiscale resta più elevato di quello ordinario (36%), anche se l’immobile viene adibito ad “abitazione principale” al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. La circolare fornisce anche chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di superbonus per condomini e ONLUS e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. **Agenzia delle Entrate, circolare 19 giugno 2025, n. 8/E**

SCADENZIARIO FISCALE LUGLIO 2025

Avvertenza - *Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.*

ENTRO IL	CHI	CHE COSA	COME
01 Martedì	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/06/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2025.	Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
15 Martedì	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia	Trasmissione dati acquisti dall'estero in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. 	La comunicazione non riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
	Soggetti IVA	Emissione e registrazione delle fatture differite: <ul style="list-style-type: none"> • relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione; • relative alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese precedente. Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.	La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti di trasporto cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.
16 Mercoledì	Soggetti IVA mensili	Versamento dell'IVA relativa al mese precedente con il codice tributo 6006 .	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle
	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	

		operate nel mese di giugno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, su redditi di lavoro autonomo o diversi e su provvigioni.	Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di Internet banking oppure tramite intermediario abilitato.
	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro, soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi, occasionali, ecc.	
21 Lunedì	Soggetti ISA	Versamento, per effetto della proroga, senza maggiorazione del saldo 2024 e del I acconto 2025: <ul style="list-style-type: none"> • IRES; • Diritto camerale; • IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività; • imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014. 	Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di Internet banking oppure tramite intermediario abilitato.
25 Venerdì	Operatori intracomunitari con obbligo mensile e trimestrale	Presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute a/da soggetti passivi UE relativi alle operazioni effettuate nel mese di Giugno 2025 e nel II trimestre 2025 (Aprile - Maggio - Giugno).	Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il software di controllo e di predisposizione dell'Agenzia delle Entrate.
	Datori di lavoro tenuti a presentare la denuncia mensile dei dati retributivi	Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UNIAMENS dei lavoratori dipendenti relativi al mese precedente.	Esclusivamente in via telematica, tramite il sito INPS.
31 Giovedì	Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto decorrenti dal 01/07/2025 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2025.	Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita IVA possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione

ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTI TRIBUTARI, ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E SANZIONI - NOVITÀ DEL D.LGS. 12.6.2025 N. 81

Con il D.Lgs. 12.6.2025 n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.6.2025 n. 134, sono state apportate modifiche e integrazioni alla disciplina riguardante:

- gli adempimenti tributari;
- il concordato preventivo biennale;
- l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel D.Lgs. 81/2025, diverse dalle modifiche all'istituto del concordato preventivo biennale, le quali sono state esaminate nella precedente circolare. Il D.Lgs. 81/2025 è in vigore dal 13.6.2025 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ NEL REGIME FORFETARIO

In relazione alla determinazione del reddito nel regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l'art. 1 del D.Lgs. 81/2025 stabilisce l'applicabilità dei coefficienti di redditività definiti nella Tabella allegata alla suddetta L. 190/2014, nelle more della riformulazione della stessa sulla base della nuova classificazione ATECO 2025. Per l'annualità 2024, i contribuenti in regime forfetario indicano quindi nel modello REDDITI PF 2025:

- il codice dell'attività prevalente desunto dalla classificazione ATECO 2025 al rigo LM21, colonna 4;
- il codice della precedente classificazione ATECO 2007 ai rigi da LM22 a LM27, allo scopo di individuare il corretto coefficiente di redditività.

VERSAMENTO IVA PER GLI ACQUISTI IN REVERSE CHARGE DEI FORFETARI

L'art. 6 del D.Lgs. 81/2025 introduce la possibilità, per i soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, di versare trimestralmente l'IVA relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile.

Termini di versamento

Per gli acquisti effettuati con il meccanismo del Reverse Charge, sia "interno" (es. prestazioni di servizi edili) sia "esterno" (es. acquisti da soggetti non stabiliti in Italia), da parte dei forfetari, diviene possibile versare l'IVA, mediante il modello F24, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Adempimenti

Con riferimento agli acquisti in esame, il soggetto in regime forfetario, oltre al versamento dell'imposta, è tenuto a:

- integrare la fattura ricevuta dal fornitore, con l'aliquota e l'imposta dovuta (se il cedente o prestatore è stabilito nell'Unione europea);
- emettere un'autofattura (se il fornitore è stabilito al di fuori dell'Unione europea).

Decorrenza

La disposizione che introduce la periodicità trimestrale di versamento dell'IVA non è subordinata a un'espressa decorrenza. Dovrebbero, quindi, rientrare nella nuova disciplina tutte le operazioni di acquisto il cui momento di effettuazione ai fini IVA è pari o successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2025, ossia quelle effettuate a decorrere dal 13.6.2025.

TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE E ALLE PROVVISORIE

L'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 81/2025 ridefinisce il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente:

- redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;

- ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Dal 2026, la trasmissione telematica di tali Certificazioni Uniche dovrà infatti avvenire entro il 30 aprile, invece che entro:

- il 31 marzo, per le Certificazioni Uniche relative ai lavoratori autonomi abituali;
- il 16 marzo, per le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni delle persone fisiche;
- il 31 ottobre (termine per la presentazione del modello 770), per le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni che riguardano soggetti diversi dalle persone fisiche, poiché si tratta di redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRECOMPILATE

Per effetto del nuovo termine di invio delle Certificazioni Uniche, l'art. 4 co. 2 del D.Lgs. 81/2025 differisce dal 30 aprile al 20 maggio, sempre a partire dal 2026, il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione le dichiarazioni dei redditi precompilate relative alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati. Il nuovo termine si applica quindi dai modelli REDDITI PF 2026 precompilati, relativi al periodo d'imposta 2025 dei contribuenti titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, che dovranno essere resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate entro il 20.5.2026. Il termine del 30 aprile rimane invece applicabile in relazione alla messa a disposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate delle persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (modelli 730 e REDDITI PF).

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE VERSO PERSONE FISICHE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA TRAMITE SDI

Con l'art. 2 del D.Lgs. 81/2025 viene reso permanente il divieto di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (Sdi) per le prestazioni (o cessioni) di natura sanitaria effettuate verso persone fisiche. Dall'art. 10-bis del DL 119/2018 viene infatti eliminato il riferimento ai periodi d'imposta (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) in cui tale divieto ha operato in via transitoria. Viene pertanto imposta, in via permanente, l'emissione di fattura in formato analogico o elettronico extra-SDI:

- ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (in virtù dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018 al citato art. 10-bis del DL 119/2018).

TRASMISSIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE - RIPRISTINO DEL TERMINE ANNUALE

L'art. 5 del D.Lgs. 81/2025 prevede il ripristino del termine annuale, anziché semestrale, per l'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi. Il nuovo termine annuale:

- sarà individuato con un successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze;
- si applica a partire dai dati relativi al 2025.

Per effetto della nuova disciplina, viene quindi meno la scadenza del 30.9.2025 per l'invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2025 (mesi da gennaio a giugno).

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/97 è stato modificato dal D.Lgs. 13/2024, stabilendo che per gli atti soggetti al contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000, emessi dal 30.4.2024, l'ente impositore deve inviare uno schema di atto. Ricevuto lo schema di atto, il contribuente può decidere se:

- presentare le deduzioni difensive entro 60 giorni finalizzate ad assicurare il contraddittorio preventivo tra le parti;
- formulare istanza di adesione entro 30 giorni ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 218/97;
- rimanere inerte.

L'istanza di adesione può essere formulata dal contribuente al ricevimento dello schema di atto, oppure dopo l'avviso di accertamento ma entro 15 giorni dalla notifica del medesimo.

L'adesione allo schema di atto non andata a buon fine preclude la riproposizione dell'istanza di adesione.

Nuove casistiche

Con l'art. 21 del D.Lgs. 81/2025, vengono aggiunte altre ipotesi che precludono la riproposizione di una seconda istanza di adesione quando si riceve l'accertamento, nei casi in cui:

- sia stata proposta la domanda di adesione nelle more degli accessi fiscali (art. 6 co. 1 del D.Lgs. 218/97);
- successivamente allo schema di atto, le parti abbiano dato corso al procedimento di adesione la cui opportunità sia scaturita dalle deduzioni difensive, ma questa non sia andata a buon fine (art. 6 co. 2-ter del D.Lgs. 218/97).

Ambito applicativo

La modifica rileva sia ai fini delle imposte dirette e dell'IVA (art. 6 del D.Lgs. 218/97), sia ai fini delle altre imposte indirette diverse dall'IVA (art. 12 del D.Lgs. 218/97), come l'imposta di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali.

RECUPERO DELLE MISURE DI NATURA FISCALE CHE COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

L'art. 23 del D.Lgs. 81/2025, integrando gli artt. 38-bis e 43 del DPR 600/73, dispone che l'Agenzia delle Entrate proceda alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di recupero, aventi ad oggetto misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di dichiarazione, percezione, fruizione dell'aiuto o di avvenuta violazione.

Decorrenza dei termini

I termini per la notifica dell'atto impositivo decorrono dal momento di dichiarazione, percezione, fruizione dell'aiuto o di avvenuta violazione. Ad esempio, per i crediti d'imposta (non spettanti o inesistenti), rileva la data in cui è stata effettuata la compensazione.

Ambito applicativo

Le suddette disposizioni si applicano alle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis:

- non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. "aiuti automatici");
- ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale (c.d. "aiuti semiautomatici").

ABOLIZIONE DELLA PROROGA DI 85 GIORNI DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

L'art. 67 co. 1 del DL 18/2020 ha sospeso dall'8.3.2020 al 31.5.2020 (quindi per 85 giorni) i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. La sospensione comporta pertanto uno "spostamento in avanti" di 85 giorni dei termini di decadenza in scadenza a fine anno o infrannuali.

Abolizione della sospensione

L'art. 22 del D.Lgs. 81/2025 ha stabilito che tale sospensione di 85 giorni non opererà più dal 31.12.2025.

ACQUIESCENZA PROCESSUALE - AMBITO APPLICATIVO

L'art. 18 del D.Lgs. 81/2025 modifica l'art. 5 del D.Lgs. 87/2024, stabilendo che la decorrenza dalle violazioni commesse dall'1.9.2024 non opera con riferimento all'acquiescenza processuale

di cui al nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 472/97. L'art. 17-bis del D.Lgs. 472/97, che permette di definire la controversia con sanzioni ridotte a un terzo se a processo instaurato interviene un provvedimento di autotutela parziale, opererà quindi anche con riferimento ai rapporti pendenti e non solo per le violazioni commesse dall'1.9.2024.

Mancata impugnazione

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 19 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2025 al suddetto art. 17-bis del D.Lgs. 472/97, la definizione al terzo potrà avvenire anche se l'atto oggetto di autotutela parziale non sia stato impugnato, a condizione che il contribuente abbia presentato entro i termini per il ricorso la domanda di autotutela.

CONCILIAZIONE IN CASSAZIONE - AMBITO APPLICATIVO

L'art. 16 co. 3 del D.Lgs. 81/2025 inserisce il nuovo co. 2-bis all'art. 4 del D.Lgs. 220/2023, per effetto del quale la disciplina della conciliazione fuori udienza viene estesa a tutti i giudizi pendenti presso la Corte di cassazione, compresi quelli instaurati prima del 5.1.2024. La possibilità di conciliare la lite anche quando il processo pende di fronte alla Corte di cassazione è stata infatti introdotta dal suddetto D.Lgs. 220/2023, in relazione però ai soli ricorsi notificati dal 5.1.2024.

PROROGA DEI VERSAMENTI PER CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) -

Con l'art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138 e in vigore dal 18.6.2025, sono stati prorogati al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti:

- *risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;*
- *che scadono il 30.6.2025;*
- *in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).*

Il rinvio dei termini di versamento è stato deciso in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, contenute nel D.Lgs. 12.6.2025 n. 81.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l'art. 13 del DL 84/2025 prevede che la proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- *esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;*
- *dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).*

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA

L'art. 13 del DL 84/2025 prevede che **possono** beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- *applicano il regime forfettario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;*
- *applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");*
- *presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).*

Possono quindi beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:

- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
- in caso di approvazione dell'ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.

Attività	Ricavi o compensi	Accesso alla proroga
Con ISA	Fino a 5.164.569,00 euro	SÌ
Con ISA	Oltre 5.164.569,00 euro	NO
Senza ISA	Fino a 5.164.569,00 euro	NO
Senza ISA	Oltre 5.164.569,00 euro	NO

Soci di società e associazioni “trasparenti”

L'art. 13 del DL 84/2025 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.

Soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale

In caso di opzione per il consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, la proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda (non sembra infatti possibile suddividere il versamento dell'IRES in relazione alle società controllate che possono o meno rientrare nella proroga, applicando termini diversi). Dovrà invece essere chiarito se, in relazione al versamento dell'IRES del consolidato, la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata. In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP), per l'applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari; quindi, a seconda che la società interessata (controllante o ciascuna controllata) abbia o meno i previsti requisiti.

Soggetti che non rientrano nella proroga

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all'art. 13 del DL 84/2025, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- del 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure del 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2025

La proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2025 per effetto della:

- data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dopo il 31.5.2025);
- data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2024 - 30.6.2025).

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l'anno solare chiuso il 31.12.2024 e approvazione del bilancio il 23.6.2025, i termini di versamento del saldo relativo al 2024 e del primo acconto del 2025 scadono ordinariamente:

- il 31.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.8.2025 (30° giorno successivo al 31.7.2025), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di sabato slitta all'1.9.2025.

VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

La proroga prevista dall'art. 13 del DL 84/2025 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

- a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2025;
- anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, i termini del 21.7.2025 e del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano altresì al versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024). Ai sensi dell'art. 18 co. 4 del D.Lgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF.

Soci di SRL "non trasparenti"

Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di SRL, artigiane o commerciali:

- interessate dalla proroga in esame;
- ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale".

Infatti, poiché tali soci determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito "figurativo" proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli ISA. Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:

- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.

OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si benefici della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 241/97:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 21.7.2025 o del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.

Si ricorda infatti che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 20 del D.Lgs. 241/97 dall'art. 8 del D.Lgs. 1/2024:

- le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese; in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA;
- il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre; in precedenza, invece, la rateizzazione doveva concludersi nel mese di novembre.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti "automatici" in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto). Resta confermato che l'opzione per la rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi del 4% annuo.

PEC AMMINISTRATORI: RINVIO A FINE ANNO DAL MINISTERO

Una circolare del ministero sposta la comunicazione al 31 dicembre 2025. Resta aperta la questione che la norma primaria non prevede un termine

La circolare 127654 del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made In Italy) del 25 giugno sposta il termine del 30 giugno precedentemente indicato sempre dallo stesso ministero per la comunicazione della PEC degli amministratori di società alle Camera di commercio al **31 dicembre 2025**, in un'ottica di «contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale».

GUIDE OPERATIVE

SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI - NOVITÀ DEL DL 17.6.2025 N. 84

L'art. 1 co. 1 - 5 del DL 17.6.2025 n. 84, entrato in vigore il 18.6.2025, ha apportato alcune modifiche agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (introdotti dall'art. 1 co. 81 - 83 della L. 30.12.2024 n. 207, legge di bilancio 2025) per la deducibilità, dai redditi d'impresa e di lavoro autonomo, nonché dalla base imponibile IRAP, delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente (NCC). Analoghe condizioni operano per la deducibilità delle spese di rappresentanza e di quelle per omaggi ai clienti.

DECORRENZA

Le novità introdotte dal D.L. 84/2025 presentano una decorrenza differenziata in relazione alla tipologia di spesa. In ogni caso, sia le novità previste dal D.L. 84/2025, sia quelle introdotte dalla L. 207/2024, impatteranno per la prima volta sul modello REDDITI 2026, mentre non hanno ancora effetti in sede di modello REDDITI 2025.

SPESE DI TRASFERTA SOGGETTE A TRACCIABILITÀ

Ai fini della non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti o ai lavoratori autonomi e della deducibilità, in capo al datore di lavoro o committente, degli oneri sostenuti, devono essere pagate con strumenti che consentono la tracciabilità dell'esborso le seguenti spese:

- vitto e alloggio;
- viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

Quale novità, il D.L. 84/2025 ha previsto che sono soggette all'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili solo le spese sostenute nel territorio dello Stato. Pertanto, le spese sostenute al di fuori del territorio dello Stato possono continuare a essere sostenute in contanti o con altri strumenti. Si ricorda che, ai fini in esame, rimangono fermi gli oneri documentali già previsti dalle disposizioni vigenti. In altre parole, i nuovi obblighi di tracciabilità non sono sostitutivi di quelli già esistenti, ma si sommano ad essi.

Nozione di autoservizi pubblici non di linea

Ai fini della disposizione in commento, per autoservizi pubblici non di linea si intendono quelli che, nel contempo:

- provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio di noleggio con conducente (NCC) e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

Tabella esemplificativa

Alla luce di quanto sopra, di seguito, si fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto "tipiche" che devono essere tracciate e di altre spese "tipiche" che, invece, possono continuare a essere sostenute in contanti.

Spese con obbligo di tracciabilità	Spese senza obbligo di tracciabilità
Albergo e ristorante (sostenute in Italia)	Albergo e ristorante (sostenute all'estero)
Taxi (sostenute in Italia)	Taxi (sostenute all'estero)
Noleggio con conducente (sostenute in Italia)	Noleggio con conducente (sostenute all'estero)
	Biglietto di trasporto pubblico (es. treno, aereo, bus, tram, ecc.), ovunque sostenute

	Posteggio dell'autoveicolo (ovunque sostenute)
	Noleggio senza conducente (ovunque sostenute)

RIMBORSI DELLE TRASFERTE DI DIPENDENTI

Esclusione dal reddito in capo al dipendente

I rimborsi delle spese di trasferta non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente se i pagamenti di tali spese, sostenute nel territorio dello Stato (novità del D.L. 84/2025), sono stati effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento. Le spese sostenute al di fuori del territorio dello Stato possono continuare a essere sostenute in contanti o con uno degli strumenti.

In particolare, il nuovo obbligo riguarda le spese per trasferte effettuate:

- sia nell'ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro;
- sia fuori da tale territorio comunale.

Trasferte nel territorio comunale

Le indennità e i rimborsi di spese percepiti per le trasferte nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito, ad esclusione dei rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate. Ai fini dell'esclusione dal reddito, i nuovi obblighi di tracciabilità operano anche con riferimento alle trasferte:

- dei collaboratori coordinati e continuativi;
- degli amministratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Trasferte fuori dal Comune

In caso di trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, è possibile distinguere tre sistemi, l'uno alternativo all'altro:

- indennità forfetaria;
- rimborso misto;
- rimborso analitico (c.d. "a piè di lista").

Tipologia di rimborso	Trattamento ai fini del reddito di lavoro dipendente
Indennità forfetaria	Sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto, fino a: <ul style="list-style-type: none"> • 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia; • 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero. La parte eccedente tali importi concorre, invece, a formare il reddito.
Rimborso misto (nel caso in cui venga corrisposta unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un'indennità di trasferta)	I suddetti limiti sono ridotti a: <ul style="list-style-type: none"> • 30,99 euro per trasferte in Italia e 51,65 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché in caso di vitto o alloggio fornito gratuitamente; • 15,49 euro per trasferte in Italia e 25,82 euro per trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di alloggio, nonché in caso di vitto e alloggio fornito gratuitamente.

<p>Rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”)</p>	<p>I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. I rimborsi per altre spese (es. telefono, lavanderia) non concorrono a formare il reddito nel limite giornaliero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15,49 euro per le trasferte in Italia; • 25,82 euro per le trasferte all'estero.
---	---

Decorrenza

La disapplicazione del regime di tracciabilità dei pagamenti per le spese sostenute all'estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorre dal periodo d'imposta 2025. Anche gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per le spese sostenute nel territorio dello Stato, alle condizioni sopra precisate, si applicano dal periodo d'imposta 2025, come già previsto dalla L. 207/2024.

Deducibilità per l'impresa e il professionista

Gli obblighi di tracciabilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, operano anche ai fini della deducibilità delle stesse dai redditi d'impresa e di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, alle condizioni e nei limiti di seguito evidenziati.

Misure di tracciabilità

In merito alla misura di deducibilità occorre distinguere tra:

- rimborso analitico (c.d. “a piè di lista”) corrisposto a dipendenti o collaboratori sono deducibili dai redditi d'impresa e di lavoro autonomo nel limite di:
 - 180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia;
 - 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all'estero.

In sede di dichiarazione dei redditi, per le imprese in contabilità ordinaria occorre quindi effettuare una variazione in aumento in misura pari ai costi imputati a Conto economico eventualmente indeducibili.

- rimborsi forfetari e misti sono interamente deducibili dai redditi d'impresa e di lavoro autonomo. In relazione ad essi, infatti, non operano i suddetti limiti di deducibilità.

Amministratori e collaboratori coordinati e continuativi

I nuovi obblighi di tracciabilità si estendono altresì alle spese di trasferta analiticamente rimborsate a collaboratori coordinati e continuativi o a titolari di altri redditi assimilati al lavoro dipendente (es. amministratori non titolari di partita IVA).

Decorrenza

Gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese si applicano dal periodo d'imposta 2025, in quanto sostanzialmente già previsti dalla L. 207/2024.

RIMBORSI DELLE TRASFERTE DI LAVORATORI AUTONOMI

Anche ai fini della deducibilità dei rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato (novità del D.L. 84/2025), corrisposti a lavoratori autonomi, ivi inclusi artisti e professionisti, tali spese devono essere state sostenute con strumenti tracciati.

Committente impresa

Ferma restando la necessità che il professionista consulente sostenga le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato, con mezzi idonei a consentirne la tracciabilità, i relativi rimborsi sono deducibili in capo all'impresa o alla società anche per la parte eccedente 180,76 euro al giorno, per le “trasferte” effettuate in Italia, e a 258,23 euro al giorno, per le “trasferte” effettuate all'estero. Infatti, il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori

autonomi è stato espunto dall'art. 95 co. 3-bis del TUIR e inserito nell'art. 109 co. 5-ter del medesimo TUIR, rendendo così certa l'inapplicabilità dei citati limiti per le prestazioni in esame.

Decorrenza

Le regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18.6.2025, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2024.

Committente professionista

Se il committente dell'artista o professionista è a sua volta un artista o professionista, con il DL 84/2025 la disposizione sui nuovi obblighi di tracciabilità è stata coordinata con quella dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Infatti, dal 2025 i rimborsi di tali costi non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Allo stesso tempo, gli oneri in esame non sono più deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che li sostiene (art. 54-ter co. 1 del TUIR), fatti salvi i casi di insolvenza del committente.

Irrilevanza reddituale di rimborsi - Necessità di pagamento tracciato

In deroga alla suddetta regola generale, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante i sistemi elencati successivamente. Ugualmente, nelle ipotesi di insolvenza del committente disciplinate dall'art. 54-ter co. 2 - 5 del TUIR, le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o tramite i sistemi elencati successivamente.

Decorrenza

Gli obblighi di tracciabilità delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC (sostenute nel territorio dello Stato), oggetto di riaddebito, e dei relativi rimborsi si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2025.

Addebito forfettario

Se le spese chieste a rimborso al committente fossero calcolate con criteri forfettari, i nuovi obblighi di tracciabilità dovrebbero essere inapplicabili, posto che la norma richiede che gli oneri siano addebitati "analiticamente" al committente. In questo caso, infatti, in capo al committente l'addebito di un importo forfettario avrebbe natura di compenso professionale e sarebbe comunque deducibile, senza che il professionista consulente che ha sostenuto la spesa debba fornirne il giustificativo.

SPESE DI TRASFERTA DELL'IMPRENDITORE O DEL PROFESSIONISTA

Mettendo fine ai dubbi che l'originaria formulazione della norma aveva suscitato, il DL 84/2025 ha stabilito che, per essere deducibili, le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC, sostenute nel territorio dello Stato direttamente dall'imprenditore o dall'esercente arti e professioni per la propria attività, devono essere pagate con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi individuati successivamente.

Decorrenza

Gli obblighi di tracciabilità relativi ai costi in esame si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o NCC sostenute a partire dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025). Pertanto, tali spese, se sostenute fino al 17.6.2025, sono deducibili anche se pagate con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante).

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOGGETTE A TRACCIABILITÀ

Sono soggette all'obbligo di tracciabilità anche:

- le spese di rappresentanza;

- le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 euro (c.d. “spese per omaggi”).

Tale obbligo è stato esteso dal D.L. 84/2025 anche agli artisti e ai professionisti. Pertanto, le spese in esame sono deducibili:

- da un lato, se il pagamento è eseguito con gli strumenti individuati successivamente;
- dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati dall’art. 108 co. 2 del TUIR (per i titolari di reddito d’impresa) e dall’art. 54-septies co. 2 del TUIR (per i titolari di reddito di lavoro autonomo).

Ai fini della deducibilità, rimangono altresì fermi gli oneri documentali previsti dalle disposizioni vigenti.

Esclusione delle spese di pubblicità e sponsorizzazione

Dal momento che hanno diversa natura dalle spese di rappresentanza, sono escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:

- sia le spese di pubblicità;
- sia le spese di sponsorizzazione.

Per tali spese, ai fini della relativa deducibilità, restano tuttavia applicabili i consueti oneri documentali definiti dalle vigenti disposizioni.

Decorrenza

Per i titolari di reddito d’impresa, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano dal periodo d’imposta 2025. Per gli esercenti arti e professioni, invece, gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti delle spese di rappresentanza e per omaggi si applicano alle spese di rappresentanza e per omaggi sostenute a partire dal 18.6.2025. Pertanto, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 devono essere pagate:

- fino al 17.6.2025, senza vincoli particolari (anche, ad esempio, in contante);
- dal 18.6.2025, esclusivamente con gli strumenti tracciabili.

INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Affinché le spese e i relativi rimborsi continuino a essere, rispettivamente, deducibili per l’impresa e l’esercente arti e professioni e non imponibili in capo al dipendente (alle condizioni e negli importi sopra evidenziati), il pagamento deve essere “tracciabile” secondo quanto di seguito precisato.

Strumenti di pagamento ammessi

Sono considerati tracciabili i seguenti mezzi di pagamento:

- versamento bancario o postale;
- pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione (app) via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC (es. Satispay);
- telepedaggio collegato a un IBAN (es. Telepass).

Ad oggi non è ancora chiaro se le carte di credito emesse da soggetti stranieri non tenuti alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria soddisfano il requisito della tracciabilità. Sul punto, appare necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Strumenti di pagamento non ammessi

Non sono considerati tracciabili i seguenti mezzi di pagamento:

- i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati;

- il software realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti;
- il contante.

Tabella riepilogativa

Di seguito, si fornisce un riepilogo esemplificativo e non esaustivo degli strumenti di pagamento ammessi e non ammessi ai fini del rispetto dei nuovi obblighi di tracciabilità.

Strumenti di pagamento ammessi	Strumenti di pagamento non ammessi
Carta di credito o debito (bancomat)	Denaro contante
Satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN	Software che rende tracciabili i pagamenti in contanti senza collegamento a un IBAN
Telepedaggio collegato a un IBAN (es. Telepass)	Circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi
Bonifico bancario o postale	
Assegno	

PROVA DEL PAGAMENTO “TRACCIATO”

In assenza di indicazioni normative, per dimostrare al datore di lavoro o al committente di aver utilizzato i mezzi di pagamento tracciabili, il dipendente, collaboratore o consulente della società o del professionista dovrebbe, in alternativa:

- utilizzare una carta di credito o di debito a uso aziendale o professionale;
- consegnare al datore di lavoro o al committente le fotocopie degli scontrini dei POS rilasciati, ad esempio, dal tassista o dal conducente, nelle ipotesi in cui non si disponga di una carta aziendale e si debba quindi eseguire il pagamento con propri strumenti tracciabili.

Nel caso in cui le spese siano sostenute da professionisti, sembra opportuno che, nella lettera d’incarico, sia previsto che il pagamento delle spese soggette ai nuovi obblighi di tracciabilità avvenga con i suddetti strumenti tracciabili.